

Civile Sent. Sez. 5 Num. 15161 Anno 2020

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: SAIEVA GIUSEPPE

Data pubblicazione: 16/07/2020

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. ¹²³⁷⁵22463/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12

- *ricorrente* -

contro

MARTELLI Paolo e BARNA Maria Teresa, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Bottari del Foro di Messina ed elettivamente domiciliati in Roma, ^{VIA FLAVINIA N 388} [Via Salaria, n. 400] presso lo studio dell'avv. Giovanni Passalacqua

- *controricorrenti* -

avverso

la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Messina n. 53/27/12, pronunciata il 4.5.2011 e depositata il 21.3.2012;

362
2019

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 febbraio 2020 dal Consigliere dott. Giuseppe Saieva;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ricorso, restando assorbito l'altro;


Udito il difensore dell'Agenda ricorrente avv. Alessia Urbani Neri che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I coniugi Martelli Paolo e Barna Maria Teresa impugnavano dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina l'avviso di accertamento con cui l'Agenda delle Entrate di Messina determinava sinteticamente per l'anno d'imposta 1996 un maggior volume d'affari e maggiori ricavi rispetto a quanto dichiarato e procedeva a rideterminare maggiori imposte (IRPEF ed ILOR), nonché sanzioni per complessivi € 2.729.861,65. I contribuenti chiedevano l'annullamento dell'atto impugnato eccependo la nullità dell'avviso di accertamento in quanto fondato su dati bancari acquisiti illegittimamente, la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, l'omessa instaurazione del contraddittorio; in subordine chiedevano la riduzione dell'imponibile accertato e l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate.

2. La Commissione adita accoglieva il ricorso ritenendo illegittima l'acquisizione dei dati bancari e viziato l'accertamento per omissione del contraddittorio obbligatoriamente richiesto dall'art. 32 del D.P.R. 600/73.

3. L'appello proposto dall'Agenda delle Entrate avverso tale decisione veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale con sentenza n. 53/27/12 pronunciata il 4.5.2011 e depositata il 21.3.2012 riteneva che l'annullamento in autotutela da parte dell'Agenda delle Entrate degli avvisi di rettifica per gli anni 1994 e 1995 imponeva l'annullamento anche dell'avviso di accertamento



emesso per l'anno 1996 sulla base degli stessi presupposti di quelli annullati.


4. Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resistono i contribuenti con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l'Agenzia ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 primo comma, n. 5 c.p.c., "omessa o insufficiente ed illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo" assumendo che la motivazione non consente di comprendere, nel dettaglio, le ragioni della ritenuta non imponibilità di ciascuna delle operazioni rilevate dall'amministrazione finanziaria, mentre trattandosi di avviso di accertamento sintetico fondato sui risultati di indagini bancarie ex art. 32 DPR n. 600/73, i giudici regionali avrebbero dovuto indicare, per ogni versamento (e prelevamento) bancario, la prova analitica il cui onere gravava sui contribuenti della non imponibilità della operazione effettuate.


2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c., "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 51, secondo comma, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972, dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973; degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729 cod. civ.; degli artt. 115 e 116 c.p.c.", lamentando che pur essendo le risultanze delle indagini bancarie idonee a giustificare l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio, i contribuenti non avevano assolto all'onere che incombeva su di loro di fornire la prova analitica della non imponibilità delle operazioni effettuate.

3. I predetti motivi, strettamente connessi e suscettibili di esame congiunto, sono meritevoli di accoglimento.



4. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; e ciò senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, giacché, in forza della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di superare la contraria presunzione di legge (relativa), attestando la ricorrenza di specifici costi deducibili con concreti elementi di prova, non mediante affermazioni, di carattere generale, semplici presunzioni o il richiamo all'equità. Alla presunzione di legge (relativa) va infatti contrapposta una prova, non un'altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all'equità" (cfr. Cass. Sez. V, n. 1898/2016; n. 6425/2011; n. 25365/2007). A norma dell'art. 109 comma 4 lett. b) ultimo periodo, i costi e le spese afferenti ricavi che non sono stati imputati al conto economico possono essere comunque dedotti soltanto se risultano da "elementi certi e precisi" con onere della prova a carico del contribuente.

1.5. Nel caso di specie la C.T.R. ha omesso di rilevare che i contribuenti non hanno assolto al suddetto onere probatorio e che gli stessi, a fronte dell'accertamento, sorretto dalla documentazione bancaria acquisita dalla Guardia di Finanza e indicata nel processo verbale di constatazione, non hanno fornito alcuna prova contraria in merito all'individuazione di singole movimentazioni già rendicontate in contabilità o estranee all'attività.




Con la sentenza impugnata, la C.T.R. si è limitata a respingere l'appello erariale unicamente in ragione del fatto che l'Ufficio IVA di Messina aveva annullato in autotutela gli avvisi di rettifica emessi, ai fini IVA, nei confronti della società Gama's s.r.l. sulla scorta del medesimo p.v.c. della G.d.F. del 19.2.2001, da cui era poi scaturito l'avviso di accertamento oggetto dell'odierno giudizio. I generici riferimenti ad errori "di persona", ad errori di "acquisizione dati", di mancata considerazione dei pagamenti regolarmente acquisiti e di "errore materiale del contribuente", pur se idonei a giustificare l'annullamento in autotutela di taluni avvisi di accertamento diversi da quello per cui è causa, non giustificano l'annullamento del presente avviso.

La C.T.R., infatti, ha ommesso di esporre le concrete ragioni per le quali l'infondatezza dei rilievi ai fini IVA formulati nei confronti della Gama's s.r.l. (della quale il Martelli era socio ed amministratore unico) fossero estensibili agli odierni contribuenti in relazione all'anno d'imposta per cui è causa.

Risultava per contro dal processo verbale di constatazione, che i predetti contribuenti non avevano fornito alcuna giustificazione delle movimentazioni bancarie per Lire 4.685.590.240 rilevate su un conto corrente presso l'Agenzia del M.P.S. di Tortorici e di altre operazioni di Lire 2.586.949 presso altra banca; ma i giudici di appello, estendendo *tout court* i motivi di annullamento degli avvisi di accertamento relativi a annualità diverse da quella per cui è causa, senza chiarire le ragioni della asserita sovrapposibilità delle diverse situazioni, ha reso una motivazione apparente in quanto inidonea a fornire una spiegazione esaustiva delle ragioni giustificanti la decisione di rigetto del gravame proposto dall'Ufficio.

1.6. È pertanto, errata la sentenza della C.T.R. che in violazione delle norme di legge indicate in rubrica ed in contrasto con i principi



giurisprudenziali sopra enunciati, è pervenuta *sic et simpliciter* all'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.

Il ricorso va pertanto accolto con rinvio degli atti al giudice *a quo*, in diversa composizione, perché provveda in conformità ai principi enunciati, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2020.

IL CONSIGLIERE EST.

Giuseppe Saieva



IL PRESIDENTE

Ettore Cirillo

